



# TRIBUNALE DI AVELLINO

(Artt.544 e segg.-C.P.P)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N 6128/03 R.N.R.  
N 1651/06 R.G.

Sent. n° 218/08

Data del deposito 01 FEB. 2008

Data irrevocabilità \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.




N. \_\_\_\_\_ Camp Pen

Redatta scheda \_\_\_\_\_

Il Giudice monocratico del Tribunale di Avellino dr. Antonio Sicuranza alla pubblica udienza del 31/01/2008 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti:

 nato ad Avellino il  residente in Mercogliano (AV) alla via 

GIA' CONTUMACE

## IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 9 della Legge 1423/1956 perché quale sottoposto alla misura della sorveglianza speciale per anni uno con obbligo di soggiorno, giusti provvedimenti, n.6/02 R.M.P. e 28/99 emessi rispettivamente il 16/9/2003 ed il 18/9/2003 dal Tribunale di Avellino, la violava presentandosi dalla sua abitazione di Avellino, senza darne tempestivo avviso come prescritto dall'A.G.

Accertato in Avellino, Rione Mazzini, parco Castagno San Francesco n.25 il giorno 29/10/2003 alle ore 02,07

Con l'intervento del Pubblico Ministero V.P.O. d.ssa. Giordano

La difesa :

Il P.M. : condanna ad anni 1 di reclusione.

La Difesa : assoluzione ex art. 530 2° Co in subordine minimo della pena e benefici.

## FATTO E DIRITTO

Con decreto del 12 dicembre 2005 la Procura della Repubblica disponeva la citazione a giudizio, davanti al Giudice monocratico di Avellino, [REDACTED] perché rispondesse del delitto [REDACTED] in rubrica.

Nel corso dell'odierna istruttoria dibattimentale, contumace [REDACTED] si è proceduto ad escutare il teste di lista del P.M. [REDACTED], brigadiere dei Carabinieri in servizio presso il N.O.R.M. di Avellino, ed è stato acquisito, in copia, decreto del Tribunale di Avellino dell'8.7.03, depositato il 16.9.03 e notificato al [REDACTED] il successivo 18.9.03 (vds. relata di notifica acquisita, ex art. 507 c.p.p., dopo la declaratoria di chiusura dell'istruttoria dibattimentale), di modifica dell'originario decreto dell'8.10.02, depositato il 29.10.03 e raccolto *ab imis* in atti, con il quale il Tribunale di Avellino,  *misure di prevenzione*, aveva disposto nei confronti del [REDACTED] per la durata di un anno, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Dall'insieme delle risultanze processuali emerge che con decreto dell'8.10.02, depositato il successivo 29.10.02, la Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di Avellino, su proposta del 20 maggio – 14 giugno 2002 avanzata dal Procuratore della Repubblica di Avellino, sottoponeva [REDACTED] alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni uno con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e, cioè, in Mercogliano, e con le ulteriori prescrizioni di non uscire dalla propria abitazione di mattina prima delle ore 7.00 e di non rincararvi dopo le ore 21.00 per il periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 aprile.

A seguito di istanza avanzata dal [REDACTED] in tal senso, la stessa sezione del Tribunale di Avellino con decreto dell'8.7.03, depositato il 16.9.03 e notificato all'interessato il 18.9.03, a modifica della misura di prevenzione in corso, disponeva che *la misura di prevenzione in atto sia eseguita con obbligo di soggiorno in Avellino alla Contrada Chiaire, Parco Castagno S. Francesco n. 25, scala D*, autorizzando altresì il [REDACTED] *a recarsi in Mercogliano alla via Marconi n. 29, presso il suo laboratorio artigianale – nei soli giorni lavorativi – uscendo di casa alle ore 8 di mattino e facendovi rientro entro le ore 21* (vds., testualmente, il menzionato decreto dell'8 luglio – 16 settembre 2003).

Il 29 ottobre 2003, verso le ore 2.00 di mattina, una pattuglia dei Carabinieri del nucleo operativo di Avellino, di cui faceva parte il Naddeo, si recò presso l'abitazione del [redacted] sita alla Contrada Chiaire, Parco Castagno S. Francesco n. 25, scala D, di Avellino, e nonostante avesse bussato per più di dieci minuti (sia al campanello del portone sia battendo energicamente con i pugni, come ricordato dal Naddeo) l'uscio rimase chiuso, senza che quindi il [redacted] fosse stato in grado di dimostrare il rispetto delle prescrizioni impostegli con l'originario decreto depositato il 29.10.02 e modificate con il successivo decreto del Tribunale di Avellino depositato il 19.9.03.

Non risulta che il [redacted] avesse mai giustificato la sua assenza con le forze di polizia deputate al controllo circa il rispetto delle prescrizioni impostegli, giustifica che ovviamente, essendo rimasto contumace, non ha effettuato neanche in sede processuale.

Il [redacted] quindi, alle ore 2.00 del 29.10.03 non era presente presso la propria abitazione, con ciò violando coscientemente le prescrizioni impostegli dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Avellino.

Alla data del 29.10.03, del resto, la misura di prevenzione disposta per un anno era ancora in essere, giacché il decreto dell'8.10.02 venne depositato solo il successivo 29 ottobre, e vennero estratte copie conformi per uso ufficio (e quindi per la notifica del provvedimento giurisdizionale) solo il successivo 31 ottobre 2002 (vds. il menzionato decreto del Tribunale di Avellino).

Ed infatti pur ammettendo che il decreto fosse stato notificato al [redacted] finanche il 31.10.02 (data dell'esecuzione delle copie conformi per la notifica) la misura di prevenzione sarebbe scaduta il 30 ottobre 2003, e cioè dopo un anno dal suo inizio, con la conseguenza che in data 29 ottobre 2003, alle ore 2.00 di notte, il [redacted] doveva trovarsi necessariamente presso la propria abitazione in contrada Chiaire di Avellino.

In favore del reo, in ragione dei suoi precedenti penali, non possono essere riconosciute le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p..

Quanto alla pena, avuto riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p.p., stimasi equo condannare [REDACTED] a quella di anni uno di reclusione.

Per legge consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Ovviamente non sussistono i presupposti soggettivi per la concessione dei benefici di legge.


P.Q.M.

Il Giudice, visti gli artt. 533-535 c.p.p., dichiara [REDACTED] colpevole del delitto ascrittogli e lo condanna alla pena di anni uno di reclusione ed al pagamento delle spese processuali.

Avellino, 31 gennaio 2008.

Il Giudice

Dott. Antonio Sicuranza



DEPOSITO IN DATA 11 FEB 2008  
OGGI  
IL CANCELLIERE C/16  
Sig. Vincenzo Giordano